

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3429 del 21/09/2016
Oggetto	CONCESSIONE ORDINARIA DI PRELIEVO ACQUE SUPERFICIALI, COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA (RN) LOC. ROSCIANO DITTA: IDRO-FILO, USO IDROELETTRICO, PROC. FC15A0029
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3537 del 21/09/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno ventuno SETTEMBRE 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena**

**Unità Gestione Demanio Idrico di Cesena**

---

OGGETTO: CONCESSIONE ORDINARIA DI PRELIEVO ACQUE SUPERFICIALI  
COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA (RN) LOC. ROSCIANO  
DITTA: IDRO-FILO  
USO IDROELETTRICO  
**PROC. FC15A0029**

**IL DIRIGENTE**

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, “Testo unico sulle opere idrauliche”,
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”,
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo”,
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, sul conferimento alle Regioni della gestione dei beni del demanio idrico,
- il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 "Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità",
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”,
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”,
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015,
- Legge Regionale 19 dicembre 2002, n. 37 “Disposizioni regionali in materia di espropri”,
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7, Capo II “Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio”,
- la Legge Regionale 23 dicembre 2004 n.26 “Disciplina della Programmazione Energetica Territoriale ed altre disposizioni in materia di energia”,
- la Legge Regionale 18 maggio 1999, n. 9 “Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale”,
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione Emilia-Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (di seguito ARPAE) e che le funzioni regionali in materia di sicurezza idraulica siano esercitate tramite l’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile (di seguito ASTPC),
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l’art. 8, “Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico”,

- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica",
- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005, n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA),
- la Deliberazione di Giunta Regionale 3 novembre 2008 n.1793 "Direttive in materia di derivazioni d'acqua pubblica ad uso idroelettrico";
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 30 dicembre 2013 n. 2102, "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni ad uso idroelettrico";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 24 novembre 2015, n. 1927, "Approvazione progetto demanio idrico",
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 14 dicembre 2015 n. 2067, "Attuazione della Direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia-Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei Piani di Gestione Distrettuali 2015-2021", che definisce i parametri di calcolo del Deflusso Minimo Vitale (DMV) per I corpi idrici superficiali;
- la Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni";

VISTA:

- la domanda presentata in data 22/10/2015 prot. n. PG.2015.0790316 del 27/10/2015 con la quale il signor Piccini Alberto C.F. PCCLRT71P23C573D e il signor Piccini Fabio C.F. PCCFBA85E19F137R hanno presentato domanda di concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal Torrente Marecchiola in località Rosciano del Comune di Sant'Agata Feltria (RN);
- la documentazione presentata a corredo della domanda da cui risulta che:
  1. le opere di prelievo sono site in Comune di Sant'Agata Feltria (RN) su terreno distinto nel NCT di detto Comune al foglio n. 18 antistante i mappali 77 e 76;
  2. il prelievo avviene mediante un'opera di presa laterale per produrre 20 Kw di potenza nominale e portata di esercizio di 128 l/s;
  3. Il prelievo richiesto è ad uso idroelettrico;
  4. la quantità d'acqua richiesta è pari a mc/annui 4.040.000 circa;
  5. la portata massima prelevabile è pari a 850 l/s;
  6. la portata media prelevabile è pari a 128 l/s;
- la richiesta di cambio titolarità assunta al protocollo PG.2015,0873633 del 15/12/2015 della richiesta di concessione presentata dal signor Piccini Alberto C.F. PCCLRT71P23C573D e dal signor Piccini Fabio C.F. PCCFBA85E19F137R, a favore della ditta Idro-filo srl - P.Iva 04234710400 - di Piccini Alberto e Piccini Fabio e rappresentata legalmente da Piccini Alberto in qualità di amministratore unico, con sede legale in via Toscanini n.2 a Sant'Agata Feltria (RN);

PRESO ATTO che la ditta:

- ha versato, in data 22/10/2015 l'importo pari ad € 185,00 dovuto per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria;

- ha depositato le integrazioni assunte al protocollo PGFC,2016,7313 del 20/05/2015 richieste dal Servizio Tecnico di Bacino protocollo PG/2016/66990 del 04/02/2016 e richieste dalla Provincia di Rimini protocollo 8817 del 28/04/2016 al fine dell'espressione del parere ai sensi dell'art.12 del R.R.41/2001;

DATO ATTO che, dall'esame della documentazione e dalle verifiche effettuate, si evince che:

- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta e non rientra nel campo di applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998 n. 447, art. 1, comma 1 e della Deliberazione di Giunta Regionale 30 luglio 2007 n. 1191;
- la derivazione è conforme a quanto stabilito dalla Deliberazione di Giunta Regionale 2008 n.1793;
- sulla base delle quantità risultanti dalle valutazioni della procedura istruttoria, è stata stabilita una portata massima di l/s 850 e media di l/s 128;
- la quantità d'acqua annua da derivare per l'uso idroelettrico per produrre, col salto di metri 16,10 calcolato tra i peli morti posti a monte e a valle dei meccanismi motori, risulta di 4.040.000 mc/annui;
- la potenza nominale di kW 20,20, ovvero  $[128,00 \text{ l/s (portata media)} \times 16,10 \text{ (salto)}] : 102 = 20,20 \text{ (kW)}$  prodotti.

CONSIDERATO che il prelievo richiesto è assoggettato al procedimento di concessione ordinaria di cui al titolo II, art. 5 e seguenti del Regolamento Regionale n. 41/2001;

DATO ATTO che si è provveduto a richiedere la pubblicazione della predetta domanda di concessione ordinaria sul B.U.R.E.R.T. e che il relativo avviso è stato pubblicato sul B.U.R.E.R.T. n. 296 in data 18/11/2015 e che nei termini previsti dal predetto avviso non sono state presentate né opposizioni né osservazioni;

PRESO ATTO:

- della nota assunta a protocollo col n. PGFC/2016/9519 in data 27/06/2016 con la quale la Provincia di Rimini esprime parere favorevole alla concessione di derivazione di acqua pubblica con le seguenti prescrizioni:

*1, Nella fase di cantierizzazione degli impianti devono essere ridotti al minimo gli impatti sulla funzionalità del corso d'acqua e la compromissione degli elementi di naturalità presenti e deve essere previsto il completo ripristino dei luoghi dopo la realizzazione delle opere.*

*2, al fine di consentire la compatibilità delle opere con le prescrizioni di cui all'art.5,1 delle NTA del PTCP (Sistema Forestale boschivo) deve applicarsi quanto indicato al comma 5 del citato articolo (la realizzazione di opere di interesse pubblico di natura tecnologiche infrastrutturale .... (omissis) ... è subordinata alla espressa verifica di compatibilità paesaggistica-ambientale effettuata dal Comune ... (omissis) ... Il progetto deve contemplare altresì gli interventi compensativi dei valori compromessi;*

- della nota 413 in data 14/07/2016 assunta al protocollo col n. PGFC/2016/0011051 del 22/07/2016 con la quale l'Autorità di Bacino Marecchia Conca ha rilasciato parere favorevole;

SENTITO il Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni su indicazione del Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena, che ha indicato l'opportunità di prescrivere alla ditta di concordare, con il Servizio competente in materia di pianificazione della risorsa idrica, un apposito piano di monitoraggio che rilevi ex ante lo stato di fatto ed ex post le eventuali modificazioni nello stato originario, in applicazione del principio di precauzione in materia di tutela delle acque e dei corpi idrici sulla base di quanto

disposto dalla normativa comunitaria "Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000", che ha istituito un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, assentibile ai sensi dell'art.12 bis del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";

RITENUTO che, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita e in ottemperanza alla normativa vigente, la concessione di acqua pubblica possa essere rilasciata ad uso idroelettrico per un periodo massimo ventennale e con scadenza al termine dell'anno solare, e il canone possa essere assimilato all'uso "idroelettrico";

SU PROPOSTA della Posizione Organizzativa *GESTIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DELLE AREE DEL Demanio Idrico e delle Risorse Idriche* Dott.ssa Geol. Rossella Francia, dell'Unità Operativa del Demanio Idrico sede di Cesena, appartenente alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Forlì-Cesena;

## **D E T E R M I N A**

per le motivazioni esposte in premessa:

1. di rilasciare alla Ditta Idro-filo srl P.Iva 04234710400 la concessione a derivare acqua pubblica superficiale dal Torrente Marecchiola, in località Rosciano, in comune di Sant'Agata Feltria (RN), da destinarsi ad uso idroelettrico, su terreno distinto nel NCT di tale Comune al foglio n. 18 antistante i mappali 77 e 78 fatti salvi i diritti dei terzi; tale area è individuata nell'elaborato grafico tav.02 "Planimetria catastale" redatta a febbraio 2016 dal progettista ing. Michele Cucchi parte integrante del presente atto;
2. di fissare la portata media di concessione in mc/s 0,128 (l/s 128), da derivarsi nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare, parte integrante del presente atto, per produrre, con un salto legale di m 16,10, la potenza nominale di kW 20,20;
3. di stabilire che il prelievo massimo della risorsa idrica non potrà essere superiore a mc/s 0,850 (l/s 850);
4. di stabilire in ragione di mc/s 0,05 (l/s 50) il valore del deflusso minimo vitale (DMV) da lasciar defluire in alveo;
5. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al 31/12/2035 con decorrenza dalla data di adozione del presente atto;
6. di approvare il disciplinare di concessione parte integrante del presente atto e contenente obblighi, condizioni e prescrizioni per l'esercizio della derivazione;
7. di stabilire che il Concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti in relazione alle attività da svolgere;
8. di fissare, quale canone di concessione relativo all'anno 2016, il canone minimo per l'uso idroelettrico previsto dalla normativa citata in premessa, pari a € 251,00, dando atto che tale canone dovrà essere versato anticipatamente, all'atto del ritiro del presente provvedimento;
9. di fissare il canone relativo all'anno 2017 in € 294,92, mentre per venire a conoscenza degli importi relativi alle annualità successive al 2017 che saranno definiti da successivi atti regionali, il concessionario dovrà contattare la Struttura concedente;
10. di fissare in € 288,86 l'importo del deposito cauzionale per l'utilizzo della risorsa idrica, in base a quanto previsto dall'art.8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2, dando atto che il medesimo dovrà essere versato prima del ritiro del provvedimento di concessione e che verrà

restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia;

11. di dare atto che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
12. di dare atto che la Struttura competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs n. 152/06 e s.m. integrazioni nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/01;
13. di stabilire che il presente provvedimento avrà efficacia solo dopo la sottoscrizione e il ritiro dell'atto stesso da parte del concessionario;
14. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia Romagna; che qualora il presente provvedimento sia soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 questo debba essere fatto a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di avvenuta notifica del presente atto;
15. di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico della Struttura e ne sarà consegnata al concessionario una copia conforme che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
16. che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 18, 140 e 143 del R.D. 1775/1933 e all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

Il Dirigente di Arpae - SAC di Forlì-Cesena  
**Arch. Roberto Cimatti**

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena**  
**Unità Gestione Demanio Idrico di Cesena**

---

**DISCIPLINARE**

**contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale per uso idroelettrico con procedura ordinaria, richiesta dalla Ditta Idro-Filo srl P.Iva 04234710400 - Procedimento FC15A0029.**

**Art.1 - QUANTITATIVO DI ACQUA DERIVATA E RISPETTO DEL DMV**

Quantità di acqua derivabile: portata massima pari a mc/s 0,850 (l/s 850), e portata media derivabile pari a mc/s 0,128 (l/s 128); Qualora la quantità d'acqua derivata risultasse superiore a quella sopra concessa saranno applicati i provvedimenti sanzionatori ex art. 17 del T.U. di Legge n. 1775/1933.

Il concessionario deve, garantire costantemente, a valle del prelievo, il deflusso di una quantità d'acqua pari a mc/s 0,050, individuata quale "deflusso minimo vitale" (DMV), pertanto, qualora si registri una portata di deflusso delle acque, a valle del prelievo, uguale o minore rispetto al valore sopra individuato, è tenuto a sospendere il prelievo medesimo.

**Art.2 - DESTINAZIONE D'USO DELL'ACQUA**

La risorsa derivata è utilizzata esclusivamente per produrre, con un salto legale di m 16,10, la potenza nominale di kW 20,20. L'energia elettrica prodotta viene immessa nella rete di distribuzione nazionale ed è realizzata utilizzando turbine, collocate all'interno di apposito fabbricato. L' elettrodotto di connessione aereo, non è oggetto della presente concessione in quanto verrà richiesto successivamente da Enel Spa che sarà il gestore finale, come dichiarato dalla ditta nella documentazione agli atti.

**Art.3 - OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE**

L'occupazione permanente di area demaniale riguarda unicamente l'opera di presa ed è sita in Comune di Sant'Agata Feltria al foglio n. 18 antistante i mappali 77 e 78.

L'occupazione demaniale e le opere saranno eseguite in conformità agli elaborati grafici, parte integranti del presente atto, oltre agli elaborati tecnici depositati presso questa Struttura concedente - sede di Cesena, elaborati che pur non essendo materialmente allegati alla determinazione di concessione ne costituiscono parte integrante, subordinatamente alle condizioni del presente disciplinare.

**Art.4 - LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO, TEMPI DI REALIZZAZIONE E**

**DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE**

Il prelievo da destinarsi ad uso idroelettrico è previsto in corrispondenza di una briglia esistente sul Fiume Marecchiola in località Rosciano in Comune di sant'Agata Feltria, su terreno distinto nel NCT di tale Comune al foglio n. 18 antistante i mappali 77 e 78, avente le seguenti coordinate geografiche UTM\*32:x= 755.139 Y= 863.296.

Prima dell'inizio dei lavori, la ditta dovrà consegnare in duplice copia le tavole esecutive dell'intervento, di cui una copia, se conforme a quanto già depositato, sarà restituita debitamente timbrata e vistata e dovrà essere a disposizione in cantiere per i necessari controlli e verifiche.

Il concessionario è tenuto a presentare a questa Struttura concedente - sede di Cesena il progetto esecutivo delle opere di derivazione e degli impianti da essa asserviti entro 12 mesi dalla data di

notifica del provvedimento di concessione e a dare inizio entro 3 anni dalla citata data di notifica, con adatta organizzazione e nel rispetto delle vigenti norme, alla esecuzione delle suddette opere, che dovranno essere ultimate entro 36 mesi dalla data di inizio lavori. Della ultimazione dei lavori dovrà essere data preventiva comunicazione a questa Struttura concedente - sede di Cesena con congruo anticipo. Il concessionario è tenuto a richiedere all'amministrazione concedente, motivandole opportunamente, eventuali specifiche proroghe ai termini sopra indicati, fermo restando che l'eventuale proroga di alcuno dei termini come sopra prefissati non determina proroga della data di decorrenza del pagamento del canone, che è in ogni caso dovuto con decorrenza dalla data di efficacia del provvedimento di concessione. Ogni variazione relativa alle opere dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, alla Struttura concedente che valuterà se autorizzarla o meno.

#### **DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE**

- opera di presa, collocata sul Torrente Marecchiola in corrispondenza di una briglia esistente, tramite una presa a trappola, con dispositivo di rilascio del DMV, e canale di allontanamento in sinistra idraulica DN 850 mm;
- manufatto dissabbiatore e vasca di carico, posizionato in sinistra idraulica circa 54 m più a valle dell'opera di presa;
- condotta forzata DN 750 mm che convoglia la portata derivata fino all'edificio centrale;
- edificio centrale interrato, in sinistra idraulica con alloggiamento delle opere elettromeccaniche;
- canale di scarico per la restituzione delle portate turbinate al Torrente Marecchiola.

#### **OPERA DI PRESA**

La derivazione è prevista tramite un presa laterale, posizionata sul lato sinistro del Torrente Marecchiola, immediatamente a monte di una briglia esistente. L'acqua captata dalla bocca di presa viene allontanata attraverso una condotta interrata a sezione circolare, che termina nel manufatto dissabbiatore/vasca di carico, anch'esso interrato. Integrata nel manufatto dell'opera di presa e inserito il dispositivo di rilascio del DMV. I manufatti sono dimensionati per derivare una portata massima di 850 l/s e per rilasciare un DMV minimo di 50 l/s. L'opera di presa in progetto è costituita da un manufatto in cemento armato, di dimensioni esterne 5.10 x 2.20 x 3.30 m, su cui è predisposta una griglia grossolana inclinata, dimensionata opportunamente per captare la portata derivabile. Sono previste indicativamente barre longitudinali di diametro c.a. 1 cm e interasse 4 cm, in modo tale da impedire al trasporto solido grossolano di introdursi all'interno dell'impianto. Il materiale con cui si prevede di realizzare dovrà essere opportunamente trattato al fine di garantire una buona protezione contro l'erosione e la corrosione. Il dispositivo per il rilascio del DMV è previsto con l'inserimento, in apposito muretto trasversale, di una paratoia metallica con foro rettangolare, a quota di sfioro di 272.60 m s.l.m. A valle della paratoia per il rilascio del DMV è previsto uno scasso nella briglia esistente e nello scivolo in massi a valle di questa, per facilitare il rilascio del DMV ed evitare che vi siano ostruzioni a valle del foro. Inoltre nella zona d'alveo prospiciente l'opera di presa viene realizzata una riprofilatura del fondo alveo in massi per creare una zona di calma e un invito verso la derivazione. Alla base del manufatto di presa, sul lato sinistro, viene inserita una tubazione di allontanamento dell'acqua captata al fine di convogliarla verso il dissabbiatore posto a circa 54 metri di distanza, da realizzare in materiale plastico DN850 mm.

#### **MANUFATTO DISSABBIATORE E VASCA DI CARICO**

Il canale di allontanamento convoglia le portate derivate in un unico manufatto che funge da dissabbiatore e da vasca di carico. Tale manufatto in cemento armato ha dimensioni esterne 13.90 x 2.60, altezza variabile da 2.90 a 4.35 m, ed è completamente interrato. Il dissabbiatore è costituito da una vasca in cemento armato, dimensionato in modo da ridurre la velocità dell'acqua a valori tali da permettere la decantazione del materiale solido tenuto in sospensione dalla corrente o trasportato al fondo. Il fondo della vasca è inclinato con quote del fondo da 271.70 m a

271.0 m e nella parte più profonda è predisposto uno scarico di fondo per i sedimenti con apposita paratoia di chiusura. E' inoltre presente uno sfioratore di troppo pieno, posto a quota 272.65 m, che permette lo sfioro delle portate massime in una camera limitrofa dotata anch'essa di apposito scarico di fondo che scarica direttamente in alveo a valle del dissabbiatore, in corrispondenza di una briglia esistente. La condotta di sghiaio è prevista in calcestruzzo DN1000 mm: allo scarico della condotta è prevista una protezione in massi antiersiva. La lunghezza del manufatto dissabbiatore è stata dimensionata per ottenere la rimozione delle particelle con diametro superiore a 5 mm, per preservare dall'usura la turbina Francis da collocare. Il manufatto è dotato di tre aperture superiori tramite grigliato metallico per le operazioni di manutenzione, nonché di apposita paratoia di esclusione in testa per manutenzioni. Il dissabbiatore continua nello stesso manufatto con la vasca di carico vera e propria. Essa ha la funzione di garantire un carico sufficiente al di sopra dell'imbocco della condotta forzata tale da impedire l'ingresso di bolle d'aria all'interno della stessa. All'interno della vasca è inoltre presente una seconda griglia, più fine della precedente, fissa e inclinata di 40°, a pulizia manuale. L'accesso per le operazioni di pulizia avviene attraverso l'apertura posta superiormente. Le quote del terreno verranno ripristinate a quota 274.20 m *s/m*, e raccordate nell'intorno dell'area in cui sono presenti i pozzetti di ispezione, in modo da facilitare l'ingresso e le operazioni di manutenzione.

#### **CONDOTTA FORZATA**

La condotta forzata sarà di lunghezza pari a 78 m, partirà dalla vasca di carico alla quota di scorrimento 270.55 m *s/m* e terminerà nell'edificio centrale alla quota di scorrimento di 256.76 m *s/m*. La condotta verrà posata interamente interrata. Il tracciato planimetrico presenta una sola curva, mentre il tracciato altimetrico presenta più curve per potersi adattare alla morfologia limitando gli scavi a pochi metri. I dettagli di tali curve verranno curati in fase esecutiva una volta scelto il produttore della condotta. La condotta forzata è prevista in materiale plastico ad alta resistenza, di diametro pari a 750 mm.

#### **EDIFICIO CENTRALE E CANALE DI SCARICO**

L'edificio centrale, che ospita le apparecchiature elettromeccaniche, verrà realizzato interrato in adiacenza al torrente Marecchiola in sinistra idraulica. Tale edificio sarà costituito da una unica camera, di dimensioni esterne 8.10 x 3.20 x 7.40 m, con piano di calpestio a 258.10, in cui verrà posizionato il gruppo generatore e relativi quadri elettrici; nella camera sottostante verrà alloggiata la turbina Francis. L'accesso alla centrale durante le operazioni di manutenzione avverrà attraverso le due botole predisposte: una per passo d'uomo 100 x 100 cm e una seconda 260 x 200 cm per movimentare la turbina e i quadri elettrici. La copertura dell'edificio centrale è posta a quota 261.40, il passo d'uomo si trova a quota 262.40 così come il muretto che lo costeggia sul lato sinistro, a protezione del versante a monte. In corrispondenza dell'area in cui verrà realizzata la centrale, lato fiume, è presente una scogliera in massi che verrà demolita per la sola porzione necessaria alla costruzione della centrale, e successivamente ripristinata come in origine. E' inoltre presente sul terreno un corrugato a sezione semicircolare per lo scolo delle acque superficiali, anch'esso verrà spostato e successivamente ripristinato. La turbina idraulica sarà di tipo Francis, in quanto in grado di lavorare con un salto di circa 16.10 m e una portata massima di 850 l/s con buoni rendimenti, tali da sviluppare una potenza di circa 98 kW. Al di sotto del piano turbine sarà presente una ulteriore camera con relativo canale di scarico che riceverà le acque turbinate, da qui scaricate nel torrente Marecchiola tramite un apposito sagramento di raccordo con le quote di fondo alveo. La centrale e il canale di scarico costituiscono di fatto un unico manufatto. Il canale avrà una lunghezza di c.ca 11.60 m, con quote di scorrimento 256.10 m *s/m*. Lo scarico sarà protetto con massi alla base e con una griglia antintrusione nel tratto finale.

### **ART. 5 - ELABORATI PROGETTUALI, PRESCRIZIONI IN FASE DI ESERCIZIO, INTERFERENZE CON OPERE E/O LAVORI IDRAULICI**

La documentazione conservata agli atti è la seguente:

- Tavola 1: (Revisione 02 – febbraio 2016) Rilievo topografico e fotografico con Planimetria generale - Inquadramento delle opere su base CTR - Inquadramento dell'area su base Ortofoto
- Tavola 2: Planimetria Catastale, a firma dell'ing. Michele Cucchi (Revisione 02 – febbraio 2016) ;
- Tavola 3: Piante e Sezioni, a firma dell'ing. Michele Cucchi (Revisione 02 – febbraio 2016) ;
- Tavola 4: Sezioni Trasversali, a firma dell'ing. Michele Cucchi (Revisione 02 – febbraio 2016) ;
- Tavola 5: Profilo Longitudinale, a firma dell'ing. Michele Cucchi (Revisione 02 – febbraio 2016) ;
- Relazione Tecnica Generale, a firma dell'ing Paolo Mazzoli, Rev: 06/10/2015;
- Integrazioni alla Relazione Tecnica Generale, a firma dell'ing Paolo Mazzoli, Rev: 24/02/2016;
- Reazione Geologica, redatta dal geol. Candico Bucci nell'ottobre 2015;
- Relazione ambientale, redatta dal geol. Candico Bucci e dall'ing. Dario Bucci nell'ottobre 2015.

Il concessionario dovrà utilizzare accorgimenti tali da recare minor disturbo possibile alla fauna presente nell'area. Dovrà inoltre preservare ed escludere da qualsiasi tipo di intervento gli habitat eventualmente presenti nell'area oggetto di intervento. Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la manutenzione di tutte le opere che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito. Qualora il corso d'acqua fosse oggetto di lavori od opere idrauliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale del manufatto, il Concessionario provvederà a propria cura e spesa all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, attenendosi alle modalità ed alle direttive tecniche che il Servizio prescriverà.

Nell'area soggetta alla concessione il Concessionario è tenuto a eseguire, in modi e tempi consentiti dal Servizio concedente, i necessari interventi conservativi e in particolare:

- il controllo e la manutenzione dei manufatti, sia periodicamente, sia al verificarsi delle piene e di ogni altro evento significativo;
- il taglio e la rimozione dall'ambito fluviale della vegetazione spontanea che dovesse occultare o interferire con l'opera autorizzata, compresa la rimozione dei rami caduti;
- l'asportazione dall'ambito fluviale di detriti, legname e altri materiali intercettati dai manufatti;
- la rimozione dei sedimenti fluviali accumulati per effetto dei manufatti, con ricollocazione a valle;
- la pulizia e il ripristino dell'efficienza dei manufatti per il convogliamento delle acque meteoriche.

Il Servizio concedente si riserva la facoltà di prescrivere nel tempo gli ulteriori interventi di protezione cui dovesse sorgere la necessità per effetto delle opere realizzate, comprese eventuali difese idrauliche anche in zone limitrofe del corso d'acqua soggette all'influenza dei manufatti autorizzati.

Il Servizio concedente potrà sorvegliare lo svolgimento dei lavori di manutenzione e prescrivere, in ogni momento, le misure tecniche e le modalità esecutive che riterrà opportune per la miglior tutela del buon regime e della sicurezza del corso d'acqua.

Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal Concessionario a richiesta del personale addetto alla vigilanza.

Ogni modifica dello stato dei luoghi, alle opere assentite e alla loro destinazione d'uso, nonché qualsiasi altro successivo intervento, dovrà essere preventivamente approvato dal Servizio

concedente, ad eccezione degli interventi di sola manutenzione ordinaria che sono soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta del Concessionario.

## ART. 6

### OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

Dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni indicate nel parere obbligatorio della Provincia di Rimini emesso ai sensi del R.R.41/2001:

*1, Nella fase di cantierizzazione degli impianti devono essere ridotti al minimo gli impatti sulla funzionalità del corso d'acqua e la compromissione degli elementi di naturalità presenti e deve essere previsto il completo ripristino dei luoghi dopo la realizzazione delle opere.*

*2, al fine di consentire la compatibilità delle opere con le prescrizioni di cui all'art.5,1 delle NTA del PTCP di Rimini (Sistema Forestale boschivo) deve applicarsi quanto indicato al comma 5 del citato articolo (la realizzazione di opere di interesse pubblico di natura tecnologiche infrastrutturali .... (omissis) ... è subordinata alla espressa verifica di compatibilità paesaggistica-ambientale effettuata dal Comune ... (omissis) ... Il progetto deve contemplare altresì gli interventi compensativi dei valori compromessi. E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, i beni demaniali oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare e a occupare area demaniale.*

Il Concessionario non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione. Qualora il Concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione del Servizio concedente.

Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato delle opere di derivazione, che non possono essere abbandonate senza aver provveduto al ripristino dello stato dei luoghi. Il concessionario è tenuto a comunicare al Servizio la cessazione d'uso della derivazione entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la dismissione non alteri la qualità ed il regime del corso d'acqua.

In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche.

Il concessionario, qualora il Servizio concedente lo richieda, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere alla installazione di idoneo e tarato strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata nonché garantirne il buon funzionamento e comunicare, alle scadenze fissate, i risultati delle misurazioni effettuate.

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:

- titolare della concessione,
- numero della concessione,
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo

di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, al Servizio concedente che valuterà se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso del Servizio dà luogo a decadenza della concessione.

Il Servizio concedente ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero interventi o opere pubbliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio concedente.

Il Concessionario è tenuto alla custodia del bene concesso. Il Concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione arrecati nell'esercizio della concessione, compresi quelli derivanti dalla non corretta progettazione ed esecuzione delle opere, ovvero derivanti da carente manutenzione e controllo. La responsabilità del Concessionario non viene meno per effetto dell'approvazione dell'Amministrazione, ovvero delle direttive e delle prescrizioni impartite da questa a maggior tutela della sicurezza delle opere idrauliche.

Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale e agli addetti alla vigilanza del Servizio concedente, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del Concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.

L'Amministrazione concedente non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti arginali. L'Amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'opera ammessa sono totale a carico del Concessionario, restando inteso che l'Amministrazione interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.

La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamenti in materia di polizia idraulica, di urbanistica e edilizia, di cave e attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il Concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti in relazione alle attività da svolgere.

La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi. Il Concessionario è tenuto a munirsi dell'assenso di titolari di diritti o facoltà sulle aree concesse o su quelle limitrofe, in particolare nel caso in cui l'esercizio della concessione possa interferire con quello di altre concessioni demaniali rilasciate, impegnandosi a tenere estranea l'Amministrazione concedente da eventuali controversie in merito.

Al termine della concessione il Concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi indicati dal Servizio concedente. Qualora il Concessionario non provvedesse nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima provvederà d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile

giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite gratuitamente al demanio.

#### **ART. 7**

#### **MONITORAGGI – MISURAZIONE PRELIEVO**

Come da indicazioni del Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni, al fine di verificare sperimentalmente l'ininfluenza del prelievo sullo stato ambientale individuato per il corpo idrico interessato, prima che venga effettuato il prelievo stesso, il concessionario dovrà concordare con il Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti Fisici della Regione Emilia Romagna un apposito piano di monitoraggio che rilevi ex ante lo stato di fatto ed ex post le eventuali modificazioni nello stato originario.

#### **ART. 8**

#### **DURATA/DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE**

La concessione scade il 31/12/2035, fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta, e la facoltà del Servizio concedente di dichiarare la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/2001 o di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto.

La destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comportano la decadenza della concessione a norma dell'art.32 del Regolamento Regionale 41/2001.

La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

Nel caso di alterazione dello stato dei luoghi che pregiudichi il regime idraulico del corso d'acqua o il regime delle acque sotterranee, può essere imposta la riduzione in pristino, fissando i modi ed i tempi dell'esecuzione dei lavori. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore, secondo le modalità e per gli effetti stabiliti dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

#### **ART. 9**

#### **CANONE DELLA CONCESSIONE E CAUZIONE DEFINITIVA**

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia – Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia. Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo. Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

L'importo del deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi delle condizioni della concessione è pari a una annualità del canone. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.

La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito cauzionale nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del R.D. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

#### **ART. 10**

##### **RINNOVO**

Nel caso in cui il concessionario, al termine della concessione, intenda rinnovarla, dovrà presentare istanza di rinnovo della medesima prima della scadenza naturale, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del R.R. 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio prima della scadenza della stessa. In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Servizio concedente.

#### **ART.11**

##### **SANZIONI**

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione: - è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. 3/1999 e ss.mm. e integrazioni, per mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel disciplinare di concessione.

#### **ART. 12**

##### **OSSERVANZA DI REGOLE E REGOLAMENTI**

Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo, ovvero il concessionario è tenuto a verificare il rispetto dei vincoli ambientali e territoriali esistenti, e della normativa esistente anche in materia di edilizia, di urbanistica e territoriale, ed è tenuto altresì a richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie per la realizzazione delle opere di prelievo e per l'utilizzo dell'acqua.

E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**